



GRUPPO SPORTIVO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNE DI CUNEO

STATUTO

indice

| | |
|----------------|--|
| Art. 1 | costituzione |
| Art. 2 | denominazione e sede |
| Art. 3 | scopo e finalità |
| Art. 4 | gestione dell'attività |
| Art. 5 | entrate e patrimonio del GSR |
| Art. 6 | esercizio finanziario |
| Art. 7 | soci |
| Art. 8 | obblighi del GSR |
| Art. 9 | quota associativa |
| Art. 10 | infrazioni e sanzioni disciplinari |
| Art. 11 | organi sociali |
| Art. 12 | assemblea generale dei soci |
| Art. 13 | deleghe |
| Art. 14 | Consiglio d'Amministrazione |
| Art. 15 | elezione Consiglio d'Amministrazione |
| Art. 16 | durata delle cariche |
| Art. 17 | Presidente |
| Art. 18 | il vicepresidente |
| Art. 19 | pagamenti |
| Art. 20 | il Segretario |
| Art. 21 | il Tesoriere |
| Art. 22 | il Collegio dei Revisori |
| Art. 23 | dimissioni del Consiglio di Amministrazione |
| Art. 24 | modifiche statutarie |
| Art. 25 | scioglimento del GSR |
| Art. 26 | entrata in vigore |



Articolo 1

(costituzione)

I lavoratori del Comune di Cuneo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 11 della legge 300 dello Statuto dei lavoratori e dal CCNL, costituiscono il "Gruppo Sportivo Ricreativo Dipendenti Comune di Cuneo" abbreviato "GSR Dipendenti Comune Di Cuneo", detto altrimenti nel testo "GSR" al quale aderiscono i dipendenti in servizio, in quiescenza ed i loro famigliari di 1° grado od appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Possono aderire alle attività del GSR altre Associazioni che perseguono le medesime finalità secondo le norme di legge e le disposizioni del presente statuto. Il GSR è apartitico, aconfessionale e democratico, svolge la propria attività in forma autonoma e non ha fini di lucro.

Articolo 2

(denominazione e sede)

Il GSR è denominato " Gruppo Sportivo Ricreativo Dipendenti Comune di Cuneo" ovvero in forma abbreviata "GSR Dipendenti Comune di Cuneo". Il GSR ha la propria sede legale in Cuneo, Via Roma n. 28.

Articolo 3

(scopo e finalità)

Scopo del G.S.R. aziendale:

il GSR ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali per conto e nell'interesse degli associati. Nel perseguimento delle sue finalità il GSR è impegnato a promuovere l'immagine, il ruolo e la conoscenza del Comune di Cuneo in tutti i suoi aspetti.

Il GSR potrà collaborare allo svolgimento delle attività promosse dal Comune di Cuneo o derivanti da accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL in materie connesse alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i Dipendenti del Comune in servizio, in quiescenza e dei rispettivi componenti il nucleo familiare.

Articolo 4

(gestione dell'attività)

Il GSR potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi da gestire in proprio e/o costituire o partecipare a società strumentali, organismi, enti a carattere nazionale, regionale e locale.

Articolo 5

(entrate e patrimonio del GSR)

Le entrate del GSR sono costituite:

1. dai beni mobili e immobili di proprietà o comunque acquistati;
2. da beni mobili e immobili provenienti da donazioni o lasciti;
3. dalle quote associative.
4. dai contributi aziendali.
5. dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni del GSR.
6. da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengono al GSR da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali del medesimo.
7. da particolari disposizioni di legge o dai CCNL.
8. inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dal GSR per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il GSR si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante. Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del GSR a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 6

(esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato di regola al 15 novembre dell'anno che precede quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato di regola il 30 novembre.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo da parte degli organi esecutivi è fissato di regola al 15 maggio dell'anno successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato di regola al 31 maggio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a compilare, in base ai dati forniti e secondo lo schema predisposto dal Segretario - Tesoriere, il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo per poi sottoporli, accompagnati da apposita relazione illustrativa, all'esame dell'Assemblea annuale dei Soci per l'approvazione.

Sul Bilancio Consuntivo riferisce all'Assemblea generale dei soci il Collegio dei Revisori con apposita relazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 7

(soci)

Sono soci del GSR i dipendenti comunali in servizio ed in quiescenza del Comune di Cuneo. Sono soci onorari, senza diritto di voto, coloro che sono nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, per il loro particolare contributo dato verso il GSR.

Il GSR potrà ammettere fra i propri soci in qualità di aggregati i famigliari di 1° grado od appartenenti al medesimo nucleo familiare e le associazioni diverse da quelle indicate al comma precedente purché perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo.

La qualità di Socio si acquista a domanda dell'interessato e da diritto a frequentare i locali del GSR e a partecipare a tutte le manifestazioni.

I Soci partecipano alle assemblee con diritto di voto come da Statuto.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 8 (adesione al GSR)

L'adesione al GSR ha validità annuale, salvo proroga nel caso in cui entro il 30 (trenta) novembre non venga manifestata, con lettera diretta al Consiglio di Amministrazione, la volontà del socio di non aderire al G.S.R.; la disdetta avrà effetto a datare dal 1° gennaio successivo.

Tutti i Soci vengono annotati in apposito Libro Soci con specificazione della data di ammissione.

Articolo 9 (quota associativa)

I Soci del G.S.R. sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione.

La quota annuale e i termini dei relativi pagamenti sono stabiliti annualmente dal Consiglio d'Amministrazione tenendo conto delle esigenze finanziarie del GSR e in relazione all'attività sociale da svolgere sulla scorta del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'adesione al G.S.R. del socio aggregato dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio decaduto o dimissionario non ha diritto ad alcun rimborso per quote d'iscrizione o associative già per sarte nel corso dell'esercizio in corso.

Articolo 10 (infrazioni e sanzioni disciplinari)

Nel caso di indisciplina o di condotta riprovevole da parte del Socio, il Consiglio d'Amministrazione infligge le seguenti sanzioni:

- 1. ammonizione scritta;**
- 2. sospensione dall'attività del G.S.R. per un periodo non superiore a tre mesi nei casi di recidività;**
- 3. espulsione dal G.S.R. per condotta riprovevole, indegnità morale o altre mancanze incompatibili con la qualità di Socio.**

Contro uno dei predetti provvedimenti l'interessato può ricorrere al Collegio dei Revisori che si esprime inappellabilmente per la conferma o la revoca dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione. Il Socio è tenuto al risarcimento per eventuali danni morali e materiali arrecati al G.S.R.

Articolo 11 (organi sociali)

Sono organi sociali del GSR:

- a)l'Assemblea Generale dei Soci;**
- b)il Consiglio di Amministrazione;**
- c)Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- d)il Collegio dei Revisori.**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso il rimborso delle eventuali spese di trasferta sostenute dai Soci nell'espletamento delle cariche gestionali. Il rimborso delle spese di trasferta sarà fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione od autorizzato di volta in volta quando ne ricorrono i presupposti.

Articolo 12 (assemblea generale dei soci)

L'Assemblea Generale dei Soci, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea inoltre, può essere aperta ai soci aggregati, alle forze sociali ed agli operatori sportivo/culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività ed iniziative. Questi invitati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, di regola non oltre il mese di Maggio.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci, in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nelle varie bacheche per almeno dieci giorni successivi l'Assemblea.

Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

All'Assemblea generale dei Soci spetta :

- 1. discutere e approvare il bilancio preventivo, di regola, entro il 30 novembre precedente l'esercizio e il bilancio consuntivo, di regola, entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento e le rispettive relazioni sulle attività sociali. Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori. Ratifica le modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio, anche in funzione delle intese intervenute tra Azienda ed RSU;**
- 2. Elegge il Collegio dei Revisori.**
- 3. Elegge il Comitato Elettorale.**
- 4. Approva il regolamento dello svolgimento delle elezioni. (le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione di tutti i soci del GSR nel rispetto del principio del voto singolo ex art. 2532 c.c.. Il presidente del Comitato elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Consiglio di Amministrazione per la distribuzione delle cariche. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. Fino alla distribuzione delle cariche resta in forza il Consiglio di Amministrazione uscente per l'ordinaria amministrazione).**

Articolo 13 (deleghe)

Il Socio può partecipare all'Assemblea per delega scritta ricevuta da altro Socio e può votare su tutte le materie poste all'ordine del giorno.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Articolo 14 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere con almeno i due terzi dei consensi.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, definisce ed eventualmente regola le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal GSR per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio di Amministrazione, per compiti operativi, può avvalersi della collaborazione volontaria dei Soci che sono in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di particolari programmi .

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica, di norma, 3 anni.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Comitato di Presidenza si intende decaduto.

Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Consiglio di Amministrazione essi verranno via via sostituiti dai successivi primi votati ma non eletti. Nel caso non si raggiunga più il numero previsto il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria, di regola, almeno una volta al mese ed in via straordinaria su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Revisori.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente, il cui voto ha valore doppio in caso di parità.

Il Consiglio di Amministrazione:

- **Nomina il Segretario del G.S.R. ed eventualmente il Tesoriere qualora le due cariche siano disimpegnate in modo distinto**
- **Redige il bilancio consuntivo, di regola, entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo, di regola, entro il 30 novembre dell'anno precedente.**
- **Attua le deliberazioni dell'Assemblea.**
- **Propone all'Assemblea il Regolamento di applicazione dello Statuto.**
- **Definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola la gestione del G.S.R. secondo le indicazioni dell'Assemblea.**
- **Risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi. In caso di non accoglienza della domanda la risposta dovrà pervenire all'interessato, di regola, entro trenta giorni dalla data di ricevuta della domanda stessa.**
- **Stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali sulla base dei programmi del bilancio approvato dall'Assemblea.**
- **Decide le forme e le modalità di partecipazione del GSR alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini.**

Il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza svolge funzione consultiva del presidente e può assumere decisioni su materie urgenti nei limiti delle disponibilità e dei programmi del bilancio approvato dall'Assemblea. I relativi provvedimenti vengono portati alla presa d'atto del C.d.A. nella sua prossima successiva riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.

Articolo 15 (Elezioni Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove membri fino ad un massimo determinato secondo criteri di proporzionalità, in maniera che risulti

eletto un Consigliere ogni 20 Soci, o frazione superiore a dieci fra quelli inclusi in apposite liste elettorali.

Le liste elettorali vengono formate dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla scorta dei raggruppamenti degli Uffici in maniera che risulti omogeneamente rappresentato il complesso delle strutture comunali e proposte all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, all'atto della formazione delle liste, a prevedere la rappresentanza dei dipendenti in pensione.

In ciascuna lista elettorale devono essere inseriti tutti i Soci che alla data di convocazione dell'Assemblea annuale sono in regola con i pagamenti delle quote associative.

Il Socio può votare, per la nomina alla carica di Consiglio di Amministrazione, esprimendo, nell'ambito della lista, un massimo di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere.

Il Consiglio di Amministrazione prima di indire le votazioni propone all'Assemblea la nomina di una Commissione elettorale, composta da cinque membri, alla quale vengono attribuiti i seguenti compiti :

a) predisporre le schede di votazione per le elezioni del Consiglio di Amministrazione;

b) predisporre le operazioni di voto in maniera da garantire la segretezza del voto espresso;

c) provvedere, al termine delle operazioni di voto, all'apertura delle urne e allo spoglio dei voti;

d) proclamare l'elezione dei Soci che hanno riportato il maggior numero di voti;

In caso di parità di voti, risulterà eletto il Socio più anziano di età.

Le votazioni si riterranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 16 (durata delle cariche)

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora durante il corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, subentrano i Soci che, nei risultati delle elezioni, hanno riportato il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto nella lista.

I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta al mese e può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei Consiglieri.

Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Articolo 17 (il presidente)

Il Presidente del C.d.A. rappresenta il G.S.R. in tutti i rapporti, sia con i Soci che con i terzi.

Egli convoca il Consiglio di Amministrazione, firma la corrispondenza ed assolve in genere ogni altro compito previsto dal presente Statuto o dalla legge.

Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, di regola, entro venti giorni dalle elezioni di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Articolo 18 (vice Presidente)

I Vicepresidenti disimpegnano le funzioni del Presidente in sua assenza o per impedimento di questi.

Articolo 19 (pagamenti)

Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:

**Il Presidente;
Il Vicepresidente;
Il Segretario e/o il Tesoriere.**

Articolo 20 (il segretario)

Il Segretario tiene aggiornata la contabilità e i libri sociali, redige i verbali di riunione.

Collabora con il Tesoriere per la gestione di cassa del GSR.

Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del GSR.

Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale del GSR.

Articolo 21 (Il Tesoriere)

Cura la gestione della cassa e collabora nella gestione finanziaria con il Segretario e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza prolungata.

Articolo 22 (collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti che durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori è eletto seguendo le stesse procedure di votazione del Consiglio di Amministrazione ed elegge nel suo seno il Presidente.

I membri supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di decadenza di questi ultimi dalla loro carica.

Il Collegio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo Amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dagli Organi Amministrativi e direttivi del G.S.R., esamina i Bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza dei valori in cassa e della proprietà sociale, redige la relazione sul Bilancio consuntivo annuale.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di decidere, quale organo arbitrale, su eventuali controversie tra i Soci e il GSR.

In caso di mancata nomina e/o decadenza del Collegio dei Revisori i compiti dello stesso organo sono demandati all'assemblea dei soci.

Articolo 23 (dimissioni del Consiglio di Amministrazione)

I membri del C.d.A. possono dare le dimissioni secondo le modalità previste dal presente Statuto e qui di seguito riportate.

Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, subito dopo la ratifica da parte dell'Organo stesso, spetta al Presidente del G.S.R. dare comunicazione al subentrante o ai subentranti delle nuove nomine.

Le dimissioni dal Collegio dei Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso ed al Consiglio di Amministrazione per le proposte di competenza.

Articolo 24 (modifiche statutarie)

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Articolo 25 (scioglimento del GSR)

Lo scioglimento del GSR deve essere deciso dall'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata in prima convocazione con il 75% degli associati, in seconda convocazione con il 50% + 1.

Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa del GSR, il patrimonio eventualmente residuo sarà oggetto di contrattazione tra il Comune di Cuneo e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL finalizzata a destinare prioritariamente i beni ad altre attività a favore dei dipendenti comunali.

Articolo 26
(entrata in vigore)

Il presente Statuto composto da 27 articoli annulla e sostituisce ogni altro precedente, entra in vigore il 1° luglio 2004. In attesa della ricomposizione degli Organi Istituzionali, secondo quanto stabilito nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo in carica continua a svolgere solo l'ordinaria amministrazione.

disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle Leggi in materia di Associazione no-profit, del volontariato, degli Enti Locali.

AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI CUNEO

Registrato il 16 GIU. 2004 al n. 3531 Serie 3^a
Esatte EURO 129,11 (centoventinove/100)

CAPO PR. VERBA
Sott. Dir. ed. M. R. 120

